



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

Regolamento Generale delle Entrate Comunali

Adottato con atto deliberativo del Commissario Prefettizio n.78 del 21 aprile 2016

Modificato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n.21 del 22 marzo 2019



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

Sommario

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Definizioni.....	4
Articolo 2 - Oggetto e scopo del regolamento.....	4
Articolo 3 - Individuazione delle entrate.....	5
Articolo 4 - Regolamentazione delle entrate.....	5
Articolo 5 - Aliquote e tariffe.....	5
Articolo 6 - Agevolazioni.....	5
TITOLO II.....	6
GESTIONE DELLE ENTRATE.....	6
Articolo 7 - Forme di gestione.....	6
Articolo 8 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali.....	6
Articolo 9 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie.....	7
Articolo 10 - Attività di controllo delle entrate.....	7
Articolo 11 - Inter relazioni tra servizi ed uffici.....	7
Articolo 12 - Rapporti con i cittadini.....	8
TITOLO III.....	8
DENUNCE E ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.....	8
CAPO I.....	8
DISPOSIZIONI GENERALI.....	8
Articolo 13 - Dichiarazione tributaria.....	8
Articolo 14 - Attività di controllo.....	9
CAPO II.....	9
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E SANZIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.....	9
Articolo 15 - Avviso di accertamento.....	9
Articolo 16 - Notificazione degli atti.....	10
Articolo 17 - Criteri di massima per la graduazione delle sanzioni.....	10
Articolo 18 - Cause di non punibilità.....	10
Articolo 19 - Graduazione delle sanzioni.....	11
TITOLO IV.....	11
CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE.....	11
Articolo 20 - Attività di verifica e controllo.....	11
Articolo 21 - Attività di accertamento.....	11
Articolo 22 - Sanzioni.....	12
TITOLO V.....	12
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI.....	12

Regolamento Generale delle Entrate Comunali



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

Articolo 23 - Contenzioso Tributario	12
Articolo 24 - Autotutela	12
Articolo 25 - Accertamento con adesione.....	13
Articolo 26 - Reclamo e mediazione tributaria.....	13
Articolo 27 - Interpello.....	14
TITOLO VI.....	14
RISCOSSIONE E RIMBORSI.....	14
Articolo 28 - Riscossione	14
Articolo 29 - Sospensione e dilazione del versamento.....	15
Articolo 30 - Riscossione coattiva.....	15
Articolo 31 - Riscossione coattiva diretta.....	15
Articolo 32 – Rateizzazione in riscossione coattiva.....	17
Articolo 33 - Discarico crediti inesigibili.....	17
Articolo 34 - Rimborsi.....	17
Articolo 35 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.....	18
Articolo 36 - Interessi.....	18
TITOLO VII	18
NORME FINALI.....	18
Articolo 37 - Norme finali.....	18
Articolo 38 - Disposizioni transitorie.....	19



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per “accertamento”, il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria o patrimoniale - compresa la quantificazione di questa – effettuate dall’Ufficio Comunale competente;
 - b) per “accertamento istruttorio tributario”, l’attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l’accertamento di cui alla precedente lettera a), sia con le informazioni in proprio possesso, sia anche con dati acquisiti in sede istruttoria, eventualmente con l’ausilio del contribuente interessato;
 - c) per “agevolazioni”, le riduzioni e le esenzioni dal tributo, dal canone, dalla quota dovuta per la fornitura di servizi a domanda individuale, previste dalla legge o dal regolamento;
 - d) per “dichiarazione”, la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
 - e) per “Funzionario responsabile”, il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo o dell’entrata patrimoniale
 - f) per Regolamento, il presente atto delle entrate comunali
 - g) per “responsabile” del settore, del servizio, dell’ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l’impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione - PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale, anche gestito in forma associata;
 - h) per “tributo”, l’imposta, la tassa, il diritto o comunque l’entrata avente natura tributaria.

Articolo 2 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nella potestà regolamentare¹ disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa, nell’osservanza dei principi dettati dallo “Statuto del Contribuente”.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

¹ Art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

Articolo 3 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente Regolamento
 - a. Le entrate tributarie comunali derivanti da imposte, tasse, diritti, o comunque, aventi natura tributaria, con esclusione delle addizionali erariali, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate a legge futura;
 - b. le Entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori a cui si riferiscono;
 - c. le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti Erariali, Regionali e Provinciali.

Articolo 4 - Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il comune può adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento che dovrà comunque rispettare i criteri generali stabiliti nel presente atto.
2. Ove non vengano adottati i Regolamenti di cui al comma 1 e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti già adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

Articolo 5 - Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale ha competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi. La competenza nella determinazione delle relative aliquote e tariffe è stabilita dalle norme di legge in materia.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto, o comunque stabilito, per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il Funzionario Responsabile del Servizio, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi

Articolo 6 - Agevolazioni

1. Per l'applicazione delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni valgono le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.

5. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie a lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articoli 38, 39, 41 e 42).

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7 - Forme di gestione

1. Il Comune può gestire i tributi in conformità a quanto stabilito dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, così come modificato dall'art.1, comma 224 della Legge 244/2007, e in conformità ad altre disposizioni normative disciplinanti la materia.
2. L'Ente può, avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 36 della legge n. 388/2000 e nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei propri tributi, attivare un procedimento di riscossione tramite versamento sul conto corrente postale intestato al proprio Tesoriere od anche mediante versamento diretto al Tesoriere stesso, nonché del sistema bancario presente in zona.
3. In ogni caso di affidamento a terzi, anche disgiuntamente, dell'attività di accertamento e riscossione, dei tributi e delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, deve darsi atto che il soggetto prescelto è tenuto all'osservanza della legge 27 luglio 2000, n.212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti" e del presente regolamento.

Articolo 8 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Con il medesimo atto la Giunta individua anche il soggetto che sostituisce il funzionario responsabile, in caso di sua assenza, impedimento o conflitto di interessi.
2. Il funzionario designato responsabile del Servizio tributi è Funzionario Responsabile dell'imposta, ove le singole leggi d'imposta ne prevedano l'espressa figura. In particolare:
 - a. cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b. sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c. appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva, in particolare provvede, nei casi di ruoli di riscossione spontanea, a definire il numero delle rate in cui verranno riscossi, entro i limiti eventualmente previsti dalle leggi e dai regolamenti;
 - d. dispone i rimborsi;
 - e. segue il contenzioso come disposto dall'articolo 23 del presente regolamento;
 - f. all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 24, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
 - g. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

- h. compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

Articolo 9 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i Funzionari Responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o di altro provvedimento amministrativo.
2. Il Funzionario Responsabile individuato al comma 1 cura tutte le operazioni utili alla acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione.
3. In caso di gestione dell'entrata affidata a terzi il Funzionario Responsabile verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario ed appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione delle entrate, per le quali la stessa è prevista.

Articolo 10 - Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici competenti così come individuati agli articoli 8 e 9 del presente regolamento, provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, sempre che gli elementi mancanti non siano reperibili presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie a lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articoli 38, 39, 41 e 42).

Articolo 11 – Inter relazioni tra servizi ed uffici

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio Tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi.
2. In particolare, i soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi dell'Ente, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio competente.



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

Articolo 12 - Rapporti con i cittadini

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.
2. Il Comune si impegna a:
 - fornire maggior assistenza al contribuente in prossimità delle scadenze fiscali inerenti i tributi locali;
 - dare ampia diffusione alla disciplina comunale in materia di propri tributi, anche con fornitura gratuita di modelli informativi relativi ai regolamenti ed agli atti deliberativi di tariffe, aliquote, detrazioni, nonché della connessa modulistica;
3. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione e produca gli estremi per il loro reperimento. Il responsabile del procedimento provvede quindi d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Tuttavia, qualora esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti della posizione fiscale del contribuente, l'ufficio comunale può invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro il termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica tributaria.
4. Il Difensore civico e il Garante del Contribuente, su domanda del contribuente interessato, può rivolgere richieste di documenti o di chiarimenti relativi all'attività dell'ufficio tributario sul caso segnalato.

TITOLO III

DENUNCE E ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 13 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento. La dichiarazione può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica

Regolamento Generale delle Entrate Comunali



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

5. Il funzionario responsabile assume le iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria.

Articolo 14 - Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione la Giunta Comunale decide le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi, indicando i criteri selettivi da utilizzare.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle previsioni contenute nel bilancio, delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetto obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperato.
5. Qualora nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento d'accertamento, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti agevolativi che egli potrà utilizzare.

CAPO II

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E SANZIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 15 - Avviso di accertamento

1. L'esercizio della potestà accertativa per il recupero delle somme dovute e non corrisposte e l'applicazione delle eventuali sanzioni ed interessi è effettuata secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.
2. Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
3. La motivazione dell'avviso comporta l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione dell'avviso medesimo. Se nella motivazione dell'avviso si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto o non conoscibile, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. L'avviso di cui al comma 1 deve tassativamente indicare:



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il funzionario responsabile del procedimento presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - le modalità, il termine e l'organo cui è possibile ricorrere avverso l'atto;
 - il termine entro cui effettuare il pagamento dell'atto e la possibilità di dilazionare il pagamento della somma indicata nell'avviso, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento.
5. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 16 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente, di persona, dall'Ufficio Tributario o mediante l'invio, a mezzo Raccomandata Postale con Ricevuta di Ritorno, o a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Fatte salve le disposizioni previste dalla Legge 296/2006, articolo 1, commi 158, 159 e 160, se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto a mani del medesimo da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
3. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal Ministero delle Finanze.

Articolo 17 - Criteri di massima per la graduazione delle sanzioni

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 472/1997, compete al funzionario responsabile del tributo la determinazione della sanzione, con riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

Articolo 18 - Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, a condizione che queste non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.
3. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché da questo successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

4. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta. Non sono considerate tali, e sono quindi sanzionabili, l'omissione della dichiarazione o denuncia, anche se il contribuente ha corrisposto il tributo nella misura dovuta, e la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti, nonché l'omessa restituzione del questionario o la restituzione del medesimo non compilato.

Articolo 19 - Graduazione delle sanzioni

1. Conformemente a quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs. 472/1997, compete al funzionario responsabile del tributo la determinazione della sanzione, con riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

TITOLO IV

CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Articolo 20 - Attività di verifica e controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate. Si applica al riguardo l'articolo 10 del presente regolamento.
2. Le attività di verifica e controllo possono essere svolte nelle forme associate previste dalla legge² ovvero essere affidate a soggetti esterni all'ente conformemente al disposto dell'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 21 - Attività di accertamento

1. L'entrata è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "Responsabile del servizio cui fa capo ogni singola entrata". Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva

² Artt. 24, 25, 26 e 28 della legge n. 142/1990



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

alla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
5. La comunicazione al destinatario degli atti di cui al comma precedente deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata A.R. .

Articolo 22 – Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie verranno applicate con la misura e con le modalità eventualmente previste nei regolamenti adottati dall'ente o con altro atto avente valenza regolamentare.

TITOLO V

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 23 - Contenzioso Tributario

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Enti, mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Spetta al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato, e, previo parere del Funzionario Responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale³, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, il Sindaco, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può delegare gli addetti della relativa struttura associativa, che presteranno la necessaria assistenza.
4. E' compito del Responsabile del Servizio Tributi, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il migliore esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 24 - Autotutela

1. Il Responsabile della gestione del tributo o dell'entrata, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, può - anche senza istanza di parte - procedere :
 - a) all'annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi ;
 - b) alla revoca totale o parziale di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla loro emanazione.

³ Art. 48, D.lgs n.546/92



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti.
3. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza del Comune;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
4. Qualora da tale analisi emerga la inopportunità di continuare la lite, il Funzionario Responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la desistenza dal contenzioso.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) doppia imposizione per lo stesso oggetto impositivo;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - e) errore del presupposto del tributo;
 - f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi precedentemente negati;
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 25 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti Decreto Legislativo 19.06.1997 n. 218 recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, in quanto compatibili, e come disciplinato con le disposizioni indicate nell'allegato A), che ne costituisce parte integrante.
2. L'accertamento con adesione si concretizza, come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, manifestandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Articolo 26 - Reclamo e mediazione tributaria

1. L'istituto del "reclamo e mediazione" è disciplinato dall'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992, così come modificato dall'art.9, comma 4 lett. l) del D.Lgs.156 del 24/9/2015, il quale lo introduce anche per i tributi locali, relativamente alle controversie di valore non superiore ad euro ventimila.
2. Il funzionario dell'ufficio tributi, diverso da quello che ha firmato l'atto impositivo reclamato, provvede all'esame del reclamo e della proposta di mediazione. Tale funzionario accoglie il reclamo o la proposta



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

di mediazione oppure formula d'ufficio una propria proposta da sottoporre la reclamante. Dell'esito del procedimento verrà redatto apposito verbale da trasmettersi agli uffici che hanno emesso l'atto oggetto di mediazione.

3. Il ricorso non è procedibile – con sospensione della riscossione e del pagamento dell'atto - sino alla scadenza dei novanta giorni dalla data di notifica, anche qualora il reclamo sia privo della proposta di mediazione e il comune non intenda formularla. Nel caso in cui la mediazione si concluda positivamente, la stessa si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Le sanzioni si applicano nella misura del trentacinque per cento previsto dalla legge.

Articolo 27 - Interpello

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.
3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e /o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, per violazioni commesse sino al momento della risposta.

TITOLO VI RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 28 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate comunali sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate, nel rispetto delle possibilità offerte dalla legge. In mancanza, si osservano le modalità dettate dalle leggi che disciplinano le singole entrate.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate, ove adottati debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione.
3. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
4. L'obbligazione potrà essere compensata fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.
5. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

Articolo 29 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali.
2. Il Responsabile del Servizio può consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati regolarmente accertati tramite atti d'accertamento tributari non ancora definitivi, il pagamento dei medesimi in forma rateizzata alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - Durata massima: dodici mesi per debiti fino a € 5.000,00; per debiti superiori, la durata massima della rateizzazione è di 24 mesi;
 - Applicazione degli interessi legali a partire dalla seconda rata;
 - Decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
 - Le rate mensili scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore a € 100,00.
3. La domanda di rateizzazione deve essere presentata al Servizio Tributi entro il termine di proposizione del ricorso avverso l'avviso d'accertamento contenente le somme delle quali si chiede il pagamento rateale. La domanda può essere consegnata dal richiedente direttamente allo sportello oppure trasmessa tramite posta ordinaria, posta elettronica o fax.

Articolo 30 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza dei comuni può essere effettuata con la procedura di cui al DPR n.602/1973 ovvero con quella indicata dal RD n.639/1910. L'Ufficio tributi cura l'istruttoria del procedimento di riscossione coattiva delle entrate tributarie assegnate.
2. Il visto di esecutorietà sui provvedimenti d'ingiunzione fiscale o sui ruoli è apposto dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria. Qualora l'entrata oggetto di riscossione coattiva non abbia natura tributaria, il visto di esecutorietà è apposto sui provvedimenti di riscossione coattiva dal relativo funzionario designato responsabile della gestione della entrata, nell'ambito della struttura organizzativa del Comune.
3. Prima di procedere all'avvio del procedimento di riscossione coattiva, qualora sussistano incertezze, il funzionario responsabile dell'entrata deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale, o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 31 - Riscossione coattiva diretta

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie è gestita direttamente dal Comune, anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni in ogni fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo (l'ingiunzione fiscale) fino alla stessa esecuzione forzata del proprio credito.



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

2. La riscossione coattiva è effettuata tramite l'ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 7 comma 2 gg-quater punto 1) del D.L. 70/2011.
3. L'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie consta di due fasi:
 - fase di ingiunzione: si tratta di fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, oltre agli eventuali solleciti. Il Dirigente del Servizio Tributi sottoscriverà le ingiunzioni fiscali e gli eventuali solleciti relativi alla riscossione coattiva delle entrate tributarie;
 - fase cautelare ed esecutiva: è la fase in cui - dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento - si intraprende l'attività istruttoria di analisi dei debitori e si procede all'avvio delle procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito. Tutti gli atti di questa fase, rientrano nella competenza del Dirigente del Servizio Tributi, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.
4. Nella riscossione coattiva di cui al precedente comma il debitore è soggetto ai seguenti oneri nella misura di seguito indicata:
 - a) compenso da riconoscere al comune per l'attività di supporto alla riscossione; detto compenso non sarà superiore a quello che il contribuente avrebbe dovuto pagare a favore di Equitalia S.p.A. (art. 17 D.Lgs. 112/99, così come sostituito dall'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 159/2015) per la medesima attività di riscossione;
 - b) interessi di mora, da calcolarsi dalla data di scadenza di pagamento dell'ingiunzione alla data di effettivo pagamento, nella misura del tasso di interesse legale aumentato di 2 punti percentuali;
 - c) recupero spese legate alla produzione e notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, nella misura di euro 10,80 (oneri fiscali compresi) per singola ingiunzione;
 - d) rimborso spese di produzione della comunicazione di cui all'art. 1 comma 544 della L. 228/2012: Euro 2,00 (oneri fiscali compresi) per ogni comunicazione inviata. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro le azioni cautelari ed esecutive non possono essere intraprese prima del decorso di centoventi giorni dall'invio di una comunicazione, tramite posta ordinaria, contenente il dettaglio del dovuto;
 - e) altri oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelative ed esecutive (fermo amministrativo, pignoramenti mobiliari e immobiliari). In tali ipotesi il rimborso spese a carico del debitore non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti;
 - f) diritti e oneri derivanti dalle attività esecutive svolte ai sensi degli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile. In caso di pagamento integrale del dovuto prima dell'iscrizione a ruolo della controversia presso il tribunale rimangono comunque a carico del debitore i diritti di notifica dell'atto di citazione.
5. Non si procede all'emissione di ingiunzione fiscale qualora il debito dovuto - comprensivo di sanzioni e interessi - sia inferiore ad euro 20,00.
6. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di riscossione coattiva, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, tramite successiva ingiunzione fiscale, da emettersi al raggiungimento della soglia minima di cui al precedente comma, salva prescrizione di legge.



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

Articolo 32 – Rateizzazione in riscossione coattiva

1. Il Dirigente del Servizio Tributi, su richiesta dell'interessato, in comprovate difficoltà di ordine economico, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di sessanta rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:
 - a) fino a euro 200,00: nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 200,01 a euro 5.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - c) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - d) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - e) oltre 20.000,01: fino a sessanta rate mensili.
2. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'estratto contro riferito al 31 dicembre dell'anno precedente e la giacenza media annua in riferimento ai conti correnti bancari, postali o di deposito intestati.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
4. La rata di pagamento minima è pari ad euro 100,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.
6. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione del debito residuo, il quale non è più rateizzabile.
7. Su richiesta del debitore, il Dirigente del Servizio Tributi, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

Articolo 33 - Discarico crediti inesigibili

1. Il Responsabile del Servizio Tributi comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco delle ingiunzioni i cui crediti sono ritenuti inesigibili, ivi comprese quelle riferite a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali.

Articolo 34 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il predetto termine si intende sospeso, fino alla data di ricevimento dei chiarimenti richiesti, nel caso esistano situazioni di incertezza su aspetti relativi alla posizione fiscale del contribuente ed il funzionario responsabile inviti il contribuente stesso a fornire i chiarimenti necessari ovvero a produrre i documenti mancanti.
4. I contribuenti possono richiedere la compensazione con le somme dovute per il medesimo tributo a titolo di arretrato, anche in fase di accertamento.

Articolo 35 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Non si fa luogo al versamento spontaneo dei tributi locali di importo inferiore a € 3, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti disciplinanti l'applicazione dei singoli tributi locali. Se l'importo da versare è pari o superiore a € 3,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare del tributo.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare per anno d'imposta non superi € 12,00.
3. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 12,00 per anno d'imposta.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Articolo 36 - Interessi

1. Per il ritardato pagamento dei tributi comunali, anche se constatato in sede di accertamento di violazioni, gli interessi si applicano in misura pari al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o dal giorno in cui le somme sono state versate in eccedenza.

TITOLO VII NORME FINALI

Articolo 37 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare pregressa non compatibile con quelle del presente regolamento.



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

3. Il Responsabile del Settore a cui appartiene l'Ufficio che gestisce l'entrata, con propria determinazione, aggiorna il contenuto dei diversi Regolamenti qualora norme legislative, emanate successivamente rispetto all'adozione degli stessi, apportino modificazioni non aventi carattere di discrezionalità.

Articolo 38 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore nel testo così modificato, dal 2019.



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

ALLEGATO “A”

Dispositivo per l'applicazione ai Tributi Comunali dell'Accertamento con Adesione



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento;.....	23
Articolo 2 - Ambito di applicazione dell'istituto;.....	23
Articolo 3 - Attivazione del procedimento di definizione;	23
Articolo 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale;	23
Articolo 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente;	24
Articolo 6 - Effetti dell'invito a comparire;	24
Articolo 7 - Atto di accertamento con adesione;	24
Articolo 8 - Perfezionamento della definizione;	25
Articolo 9 - Effetti della definizione;	25



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 18 del Regolamento generale delle entrate tributarie, al quale è allegato, costituendone parte integrante.

Articolo 2 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione, inoltre, presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni C.D. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
5. Il sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo - benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
6. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 3 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero, qualora nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche.

Articolo 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione al procedimento del contribuente, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria, stante la possibilità per il contribuente di agire di propria iniziativa successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, (a mezzo di raccomandata con A.R. o consegnandola direttamente all'Ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta) , indicando il proprio recapito telefonico.
2. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.
6. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo.

Articolo 6 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Articolo 7 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
3. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 3° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

Articolo 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione e con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua il versamento, anche delle singole rate, nel termine suddetto, la definizione è da considerarsi inesistente; con la conseguenza che, se ancora non è decorso il termine per l'impugnazione, il contribuente potrà proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Se, invece, il termine di impugnazione è già decorso, si consoliderà la pretesa tributaria.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, è prevista la riscossione mediante iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.
4. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore ad Euro 2.000,00 è ammesso il pagamento rateizzato secondo quanto previsto dall'art.20 del regolamento delle entrate tributarie comunali, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione.
5. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Sulle restanti rate si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati dalla data di tale rata e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Articolo 9 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art. 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti per i singoli tributi, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima, e sempreché, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno Euro 150,00.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 10 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un terzo qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente, apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.
4. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti di cui all'art. 4, comma 2, formulati dal Comune.